



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO il D.M. n. 51 del 17 marzo 2023 recante disposizioni in materia di "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi";

VISTA la nota MIM prot. n. 26827 dell'11.04.2023 - Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia;

VISTE le domande d'inclusione negli elenchi aggiuntivi presentate dai docenti interessati;

VISTI i decreti di quest'Ufficio di esclusione dagli elenchi aggiuntivi degli aspiranti risultati privi di uno dei requisiti per l'inserimento negli elenchi relativamente ai titoli di abilitazione previsti dalle disposizioni di cui al D.M. n. 51/2023;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla rimodulazione dei punteggi proposti dal Sistema Informativo con riferimento ai titoli che, pur dichiarati in domanda d'inclusione negli elenchi aggiuntivi dagli interessati, non possono essere riconosciuti per i seguenti motivi:

- 1) Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che – dichiarato erroneamente quale titolo che non costituisca titolo di accesso al titolo di specializzazione sul sostegno o all'abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado o che non costituisca esso stesso percorso di abilitazione – invero è esso stesso titolo di accesso al titolo di specializzazione sul sostegno o all'abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado o costituisce esso stesso percorso di abilitazione;
- 2) Laurea triennale o diploma accademico di I livello, Diploma ISEF, che - dichiarato erroneamente quale titolo che non costituisca titolo di accesso all'Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado o al Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello - invero costituisce esso stesso titolo che dà accesso all'Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado o al Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello;
- 3) Titoli dichiarati erroneamente quali "Diplomi di Istituto tecnico superiore" che, invero, non sono riconducibili a quelli rilasciati all'esito di percorsi post – diploma, ai quali accedono, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale abbiano frequentato un corso annuale IFTS;
- 4) Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto o classe di concorso per il grado specifico di cui si chiede l'inserimento se già valutato quale Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado;

- 5) Titolo che – dichiarato erroneamente quale Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE – invero, non avendo le caratteristiche di cui all’art. 14 del D.M. 149/2010 (“1. *Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti **in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1** del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa. 2). I percorsi formativi di cui al comma 1 **sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.** 3) Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale. 4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l’esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.”) – possono essere ricondotti solo nell’alveo delle Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o della positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti a certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2;*
- 6) Titolo che – dichiarato erroneamente quale “*Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità **su altro grado**”* – invero è Titolo relativo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità **sullo stesso grado d’istruzione** di riferimento della tabella;
- 7) Titolo che – erroneamente inserito quale “*Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami **per lo specifico posto**”* – invero concerne **altra tipologia di posto**;
- 8) Titolo che - erroneamente dichiarato quale “*Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, **non altrimenti valutati**”* - è stato già **diversamente valutato**;
- 9) Titolo erroneamente dichiarato quale “*Ulteriore abilitazione sullo specifico posto **non altrimenti valutata**”*, se ed in quanto **diversamente valutato**;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei docenti che non hanno provveduto entro il termine previsto allo scioglimento della riserva;

VISTE le proposte delle Istituzioni Scolastiche di convalida e rettifica punteggi e le proposte di esclusione dalle GPS;

OPERATE le suddette convalide al sistema informativo;

VISTI i decreti di quest’Ufficio di esclusione dalle GPS pubblicati sino alla data odierna;

DISPONE

1. Sono ripubblicate le GPS utili per le operazioni di avvio dell’ a.s. 2023/2024 aggiornate alla data odierna.

2. Avverso le medesime **non è ammesso reclamo**.

3. Sono pubblicati gli elenchi di cui al D.M. n. 51 del 17 marzo 2023 aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.

4. Avverso il presente decreto, **per la parte relativa ai soli elenchi aggiuntivi**, è ammessa istanza motivata di revisione per errore materiale entro giorni 4 dalla relativa pubblicazione sul sito istituzionale **solo per motivi diversi da quelli indicati ai punti sopra indicati dal n. 1 al n. 9 della motivazione del presente decreto**, per i quali si è dovuto provvedere alla rettifica dei titoli dichiarati dagli aspiranti in domanda. L’istanza dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail: reclutamento.atsa@istruzione.it.

5. S' intendono sin d'ora respinte le istanze di revisione punteggi presentate per i motivi di cui ai punti dal n. 1 al n. 9 della motivazione del presente decreto.

6. Ai reclami presentati in modo difforme dalle disposizioni del presente decreto non sarà dato riscontro.

of

IL DIRIGENTE

Mimì Minella

*- Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa -*